

LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NELLE SOCIETA' PUBBLICHE

*Introduzione di Beniamino Caravita di Toritto – Intervento di Vincenzo Salafia
10 marzo 2005*

Introduzione

La recente riforma del diritto delle società di capitali e delle società cooperative, operata con il d.lgs. n. 6/2003, ha introdotto importanti modifiche alla disciplina del codice civile relativa alla scadenza del consiglio di amministrazione delle società per azioni.

Tali innovazioni, che hanno avuto il merito di fare chiarezza in ordine all'esatta determinazione della durata in carica degli amministratori rispetto alla previgente disciplina, fanno riemergere nuovamente la problematica relativa alla applicazione della normativa generale del codice civile anche alle società a partecipazione pubblica e, quindi, la connessa questione relativa al rapporto fra la normativa codicistica e le leggi speciali di settore.

Invero, la riforma, come nella tradizione del nostro codice civile, fa salva l'applicazione delle leggi speciali vigenti, riconoscendogli, quindi, un carattere derogatorio rispetto alla disciplina generale.

Tuttavia, tale "indeterminato" richiamo alla normativa speciale, non fa altro che spostare il problema a quello relativo alla corretta – spesso non agevole - determinazione del rapporto di specialità fra le norme.

La crucialità della questione è di solare evidenza con riguardo alla disciplina relativa alla *prorogatio* degli organi sociali.

Infatti, da un lato, il codice civile, all'articolo 2385, prevede che "la cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio è stato ricostituito".

Dall'altro, la legge n. 444 del 1994, recante la disciplina della proroga degli organi amministrativi, consultivi e di controllo, dello Stato e degli enti pubblici, nonché delle

persone giuridiche a prevalente partecipazione pubblica, laddove alla nomina dei componenti di tali organi concorrono lo Stato o gli enti pubblici (tra le quali senza dubbio le società disciplinate dal d.lgs. 267/2000 a prevalente o tale capitale pubblico), invece, prevede che gli organi amministrativi non ricostituiti alla scadenza del termine sono prorogati per non più di 45 giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo.

Aggiunge, inoltre, che successivamente alla decorrenza del periodo di *prorogatio* gli atti posti in essere dagli organi scaduti sono nulli, ponendo quale norma di chiusura l'imputazione delle responsabilità agli organi che avrebbero dovuto procedere tempestivamente alla nomina.

Le differenze fra le due discipline, e la loro rilevanza pratica, sono *ictu oculi* evidenti.

Da qui l'importanza di comprendere ed individuare la normativa applicabile alle società per azioni a prevalente partecipazione pubblica.

A favore dell'applicabilità della legge 444/1994 il suo intrinseco carattere di specialità, in quanto riferita espressamente alle persone giuridiche a partecipazione pubblica maggioritaria, e l'esigenza di tutelare la buona e corretta amministrazione pubblica.

A favore dell'applicabilità del codice civile, da un lato, la circostanza che la legge 444 non menziona espressamente le società per azioni, dall'altro, la sentita esigenza (anche a livello comunitario) di tutelare la sicurezza dei traffici commerciali e il connesso dubbio se sia o meno compatibile con il sistema del diritto societario una disciplina, ancorché speciale, che lasci una rilevante sfera di società per azioni senza vertici operativi (a tal fine la norma che percepisce la responsabilità in capo ai soggetti titolari del potere di nomina non appare "sufficiente" a chiudere in modo soddisfacente il sistema del diritto societario).

La problematica sembra vedere schierati su opposti versanti teorici commercialisti e pubblicisti; sembra non affrontata dalla giurisprudenza; appare aggirata in via di fatto dalla considerazione "politica" che appare opportuno procedere alle nomine pubbliche entro i 45 giorni dalla scadenza; manca – mi pare – un approfondimento teorico e sistematico della questione.

Su questi temi, anche in considerazione delle scadenze prossime delle società pubbliche nazionali e della rilevanza che ormai hanno le società per azioni a prevalente capitale regionale e locale, *federalismi.it* vorrebbe offrire le pagine della rivista telematica ad un dibattito, pur sempre rivolto agli operatori, tra commercialisti e pubblicisti.

Beniamino Caravita di Toritto

Intervento sul rapporto fra l'art.2385 c.c. e l'art.3 e seguenti Legge 15 luglio 1994 n.444

SOMMARIO: 1. La legge n.444/1994 come legge in parte integrativa dell'art.2449 c.c.. 2. Effetti dell'applicazione della legge n.444/1994. La decadenza degli organi non rinnovati come causa di scioglimento della società. 3. La decadenza degli organi non rinnovati come effetto del mancato rinnovo della parte dei componenti di nomina pubblica. 4. La responsabilità per la decadenza degli organi non rinnovati. 5. Limiti di applicazione della legge n.444/1994.

1. L'art.2385 c.c.secondo comma dispone che la cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione è ricostituito.

L'art.2400 c.c. primo comma ugualmente prevede che la cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

L'art.2449 c.c. ammette che lo statuto di una società per azioni, della quale siano soci o lo Stato o un altro ente pubblico, conferisca loro il potere di nominare uno o più amministratori o sindaci o componenti del consiglio di sorveglianza. L'art.2450 c.c., poi, prevede che il medesimo potere possa essere conferito agli stessi enti dalla legge o dallo statuto, a prescindere dalla loro partecipazione al capitale sociale.

A differenza di quanto dispongono, rispettivamente, gli artt.2385 e 2400c.c. per il caso in cui gli amministratori o i sindaci, cessati dalla carica, non vengano tempestivamente sostituiti, l'art.3 della legge 15 luglio 1994 n.444, con riferimento agli organi di amministrazione attiva, consultivi e di controllo, oltre che dello Stato e degli enti pubblici, anche delle persone giuridiche a prevalente partecipazione pubblica, quando alla nomina dei componenti dei predetti organi concorrono lo Stato o altri enti pubblici, proroga di soli 45 giorni l'incarico cessato per scadenza del termine. Durante la proroga coloro, ai quali compete la loro ricostituzione, devono provvedere; in difetto, la competenza viene trasferita ai presidenti dei collegi, se titolari di essa siano organismi collegiali. Scaduto il termine di proroga, gli organi decadono e l'art.6 della medesima legge ne dichiara nulli tutti gli atti da essi compiuti dopo la decadenza.

Non penso che si possa ragionevolmente dubitare dell'applicazione della legge n.444/1994, appena citata, alle società per azioni con partecipazione pubblica al capitale, sia perché, in mancanza di criteri di esclusione, nella categoria delle persone giuridiche si devono comprendere le società per azioni, quali corporazioni espressamente personificate dalla legge (cfr. art.2331 c.c.), sia perché il fenomeno della eterogenesi parziale o totale degli organi delle società per azioni, sul quale la legge in esame interviene per regolarne un aspetto, è

previsto dagli artt.2449 e 2450 del codice civile e trova un completamento normativo nella predetta legge.

Non credo che un criterio di esclusione possa ravvisarsi nel fatto che l'art.1 indica come oggetto della ricostituzione gli organi di amministrazione attiva, consultivi e di controllo, perché la denominazione di questi organi e in particolare l'indicazione di quelli consultivi è fatta, penso di proposito, con un linguaggio che possa indifferentemente evocare, oltre che gli enti personificati non associativi, anche le società commerciali.

Dubito che questa legge si debba qualificare come speciale, per la parte che riguarda il funzionamento delle società per azioni, almeno di quelle a partecipazione pubblica nel capitale, che sono le uniche configurabili nella lettera del primo comma dell'art.1 della legge stessa. Ne dubito perché in realtà essa fornisce, come già accennato, la regolamentazione, che il codice civile non contiene e che permette di combinare l'eterogenesi predetta con le altre norme societarie. La combinazione non è espressamente prevista, ma penso che con le regole di interpretazione essere individuata.

Sebbene nel novero delle persone giuridiche commerciali debba comprendersi anche la società a responsabilità limitata, tuttavia il fenomeno della partecipazione dello Stato o altro ente pubblico in società commerciali è previsto nel codice civile solo con riferimento alla società per azioni e, quindi, il rapporto della legge n.444 del 1994 con le norme del codice civile deve essere interpretato limitatamente a quelle riguardanti la società per azioni. Senza, tuttavia, escludere che esso possa estendersi alle norme sulla società a r.l., le quali, per quanto riguarda la cessazione dell'incarico delle persone preposte all'organo amministrativo ed a quello di controllo, o riproducono direttamente le regole della società per azioni (cfr. ultimo comma dell'art.2477 c.c. in tema di collegio sindacale) o devono ricostruirsi con il metodo analogico muovendo da quelle della società per azioni (cfr. la disciplina dell'organo di amministrazione, priva di disposizioni dirette per quanto concerne la sostituzione degli amministratori alla scadenza).

2. Esamino ora gli effetti applicativi di questa legge, secondo che tutti o solo una minoranza degli amministratori e dei sindaci o dei componenti del consiglio di sorveglianza di una società per azioni siano di nomina pubblica.

Se l'ente pubblico nomina tutti i componenti dell'organo amministrativo e di quello di controllo, la loro decadenza, prevista dall'art.6 della legge n.444 del 1994 dopo l'esaurimento del termine massimo di proroga della scadenza, previsto dall'art.3 stessa legge, comporterà una situazione di impossibilità di funzionamento della società, che deve comprendersi fra i

fatti che impediscono il raggiungimento dell'oggetto sociale, nei quali l'art.2484 n.1 c.c. ravvisa una delle cause di scioglimento della società. In presenza di essa, gli amministratori, sebbene decaduti, devono convocare l'assemblea dei soci per deliberare le modalità della liquidazione (arg. ex art. 2386 quarto comma c.c., secondo il quale agli amministratori, sebbene decaduti per effetto della clausola simul stabunt etc., è conservato il potere di convocazione dell'assemblea per togliere la società dalla situazione di stallo in cui altrimenti verserebbe).

Se solo la minoranza degli amministratori e dei sindaci o dei componenti del consiglio di sorveglianza fosse di nomina pubblica, la rinnovazione dei membri di nomina assembleare a fronte del mancato rinnovo di quelli di nomina pubblica, non realizza una situazione diversa da quella sopra descritta. Sino a quando non siano completi, i nuovi collegi non possono iniziare la loro attività; d'altra parte, i collegi cessati per scadenza del termine decadono per effetto del citato art.6 legge n.444 del 1994, il quale dispone la decadenza degli organi amministrativi scaduti e non ricostituiti, senza distinguere quelli a composizione mista dagli altri, secondo la fonte della loro nomina.

Ne consegue che anche nelle società, nelle quali lo Stato o altro ente pubblico provvedano alla nomina parziale dei componenti dei relativi organi, il mancato rinnovo dei componenti di nomina pubblica realizza una situazione di impossibilità di conseguimento dell'oggetto sociale e, quindi, come già prima detto, una causa di scioglimento della società.

Naturalmente all'assemblea convocata per deliberare le modalità della liquidazione è consentito revocare, a norma dell'art. 2487 ter c.c., lo scioglimento della società, se, naturalmente, frattanto le nomine dei componenti da parte degli enti pubblici siano avvenute.

Ho sopra considerato l'impossibilità di funzionamento dell'organo di amministrazione e di quello di controllo come causa di scioglimento della società, sebbene si tratti di organi la cui disfunzione non comporti questo effetto, secondo le espresse previsioni dell'art.2484 c.c.. Queste, peraltro, escludono questi eventi perché i problemi che ne derivano trovano la propria soluzione in previsti meccanismi, il cui intervento evita la paralisi dei predetti organi.

L'esclusione, a mio giudizio, però non comprende la speciale fattispecie costituita dalla decadenza degli organi societari, causata dalla disfunzione dell'organo della P.A., al quale dalla legge o dallo statuto societario sia attribuita la competenza a nominare i nuovi amministratori ed i nuovi sindaci, che siano cessati per scadenza del termine di durata del loro incarico. Questa disfunzione non trova alcun rimedio nell'attuale diritto societario, perché non esiste alcun procedimento il cui impiego possa indurre il predetto organo pubblico

all'adempimento dello specifico dovere, di cui qui si tratta, o che conservi l'efficienza dell'organo, a prescindere dall'intervento pubblico.

La mancanza di una adeguata espressa soluzione al problema consente, allora, di configurare la suddetta disfunzione, che causa la paralisi degli organi societari di gestione e di controllo, come evento che impedisce il raggiungimento dello scopo sociale.

La possibilità che l'organo pubblico, dopo la scadenza del termine massimo previsto dalla legge, intervenga e provveda alle nomine, che prima ha omesso di compiere, non costituisce la valvola, la cui esistenza smentisca che nel diritto societario non vi sono sbocchi alla situazione di stallo sopra descritta. Essa, infatti, equivale all'intervento assembleare che, nell'ambito della riunione convocata per decidere le modalità della liquidazione, neutralizza la causa di scioglimento, senza cancellarne la già avvenuta verifica, come previsto dall'art.2484 n.2 c.c.. Con la differenza che, laddove l'intervento assembleare può essere stimolato per mezzo della convocazione dei soci, ad opera di uno degli organi decaduti o ad iniziativa dei soci, che ne facciano istanza al tribunale, l'intervento dell'organo pubblico non dipende da iniziativa di rilievo societario, ma da eventuali rimedi posti in atto in seno all'ente pubblico.

Lo scioglimento della società, in conseguenza della omessa rinnovazione, in tutto o in parte, dei suoi organi scaduti per decorrenza del termine, costituisce l'effetto che deriva dall'innesto delle regole contenute nella legge n.444/1994 nel tessuto normativo del c.c. e dalla interpretazione che ne ho fatta. Devo, però, osservare che, nel caso in cui la nomina pubblica delle persone da proporre agli organi societari sia prevista solo dallo statuto e non dalla legge, l'effetto dello scioglimento dell'ente può essere contrastato dallo statuto stesso mediante una norma che affidi all'assemblea il potere di sostituirsi all'organo pubblico inadempiente. Lo statuto potrebbe prevedere la convocazione dell'assemblea, ad opera degli stessi amministratori in proroga, anche per un giorno compreso nel termine di proroga, ed affidare all'assemblea la rinnovazione delle cariche sociali subordinandone l'efficacia alla mancata nomina da parte dell'organo pubblico ed indicando, nel caso in cui la nomina pubblica fosse limitata ad una parte dei collegi, per quali delle persone nominate la deliberazione non assumerà efficacia, se frattanto l'ente pubblico provvedesse a fare le nomine di propria competenza.

Non credo che si possa ragionevolmente dubitare della legittimità di questa misura statutaria, che avrebbe una funzione di salvaguardia rispetto ad una possibile inadempienza dell'ente pubblico, rispetto alla quale è legittimo che la società si premunisca anticipando gli effetti

della deliberazione di revoca dello scioglimento, di cui ho già detto e sulla cui legittimità non penso che possano avanzarsi dubbi di sorta.

3. La conclusione sopra esposta trova il proprio fondamento nel rilievo che le norme contenute negli artt.2449 e 2450 c.c. costituiscono regole eccezionali che consentono di attribuire, o sulla base di una previsione statutaria o in forza di una previsione legislativa, allo Stato o ad altro ente pubblico un ruolo di particolare rilevanza nella formazione della struttura organizzativa delle società per azioni e, di riflesso, anche sul funzionamento e sull'attività di esse. Ruolo che, grazie alla disciplina contenuta nella legge sopra esaminata e riferibile, come ho già detto, solo alle società per azioni indicate nell'art.2449 c.c., può evolvere, in forza dell'astensione dalla rinnovazione delle cariche scadute, fino a provocare lo scioglimento della società.

Questa eccezionale posizione, ai predetti soggetti riconosciuta, infatti, non può condurre alla sospensione delle altre regole del diritto societario nei confronti delle società, nelle quali gli stessi soggetti sono investiti del particolare potere di concorrere alla formazione della struttura organizzativa.

In altri termini, a parte gli effetti che derivano dall'applicazione delle speciali norme in esame ad alcune società per azioni, tutta la loro restante attività rimane soggetta alle norme generali. Lo stesso legislatore del 1994, nel regolare rigorosamente la rinnovazione delle cariche sociali di nomina pubblica, si è preoccupato che entro breve tempo ne avvenisse la rinnovazione, grazie anche alla pressione che le regole procedurali dettate avrebbero esercitato sugli organi competenti a procedervi e alla previsione di loro responsabilità, in caso di decadenza degli organi amministrativi o di controllo determinata dalla loro condotta.

In ogni caso, anche quando si tollerasse il mantenimento in carica di persone ormai definitivamente decadute, la previsione della nullità dei loro atti esprime la volontà legislativa di non consentire lo svolgimento dell'attività societaria e, quindi, di conseguire l'oggetto sociale . Questa volontà impeditiva del legislatore viene legata alla decadenza di uno qualunque dei due organi societari, dato che , non solo quella relativa agli amministratori, ma anche solo quella relativa al collegio sindacale impediscono la prosecuzione dell'attività sociale, dato che la struttura non può funzionare senza la presenza, valida ed efficace, di tutti i propri organi.

Nel caso in cui la nomina pubblica riguarda tutti i componenti delle cariche sociali o la loro maggioranza, l'omessa tempestiva rinnovazione equivale, dunque, alla sopravvenuta impossibilità dell'attività necessaria per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Tuttavia, anche nel caso in cui la nomina pubblica riguarda solo la minoranza dei componenti, la loro omessa rinnovazione ha effetti non diversi da quelli già sopra prospettati. Il mancato rinnovo dei componenti di nomina pubblica, a fronte dell'avvenuta rinnovazione di quelli di nomina assembleare, non consente la formazione dei nuovi organi societari.

Per altro verso, i collegi precedenti, a causa della mancata ricostituzione dei nuovi entro il termine perentorio sopra indicato, decadono perché l'art.6 della legge n.444 del 1994 coinvolge nella decadenza l'intero organo amministrativo o di controllo.

4. Dei danni derivanti dalla decadenza degli organi societari, provocata dall'inosservanza, da parte del competente ufficio pubblico, del procedimento della loro rinnovazione, rispondono i titolari della struttura competente ad eseguire la rinnovazione stessa ed, eventualmente, anche i presidenti del collegio competente, se la predetta struttura sia collegiale.

Si tratta di una grave sanzione, che la legge, come ho già sopra posto in evidenza, commina col fine di assicurare la tempestività del procedimento di sostituzione delle persone preposte agli organi societari, scaduti per decorrenza del termine di durata del loro ufficio.

Il danno è costituito sostanzialmente dalla interruzione dell'attività dell'ente, sia per effetto della nullità degli atti compiuti dai suoi organi decaduti sia per effetto del suo scioglimento. In concreto sarà rappresentato dagli investimenti perduti e dai profitti non realizzati, che potranno essere accertati mediante una valutazione tecnica della situazione in cui versava l'ente societario al momento del sopravvento della causa di scioglimento, qui in esame.

Titolare del diritto al risarcimento è la società, nel cui patrimonio direttamente si manifestano gli effetti del danno; l'azione potrà essere proposta soltanto dai liquidatori, dato che gli amministratori, la cui decadenza è fonte del danno, anche se materialmente rimasti in carica, non possono compiere atti di alcun genere, data la comminatoria generale di nullità per essi.

I liquidatori non abbisognano di alcuna autorizzazione assembleare, poiché l'azione non è diretta contro gli amministratori e i sindaci della società.

La legittimazione non potrà riconoscersi anche ai soci, perché essi sono danneggiati solo indirettamente, in quanto subiscono di riflesso le conseguenze subite dal patrimonio sociale.

Può riconoscersi la legittimazione surrogatoria ai creditori della società, se questa si astenesse dal proporre direttamente la predetta azione.

La legittimazione passiva spetta ai componenti dell'organo amministrativo e al loro presidente, nei cui confronti è posta la responsabilità per il danno, di cui si tratta, dall'art. 6 della legge n.444 del 1994. Questa legittimazione, a norma dell'art.28 della Costituzione, si estende allo Stato o agli altri enti pubblici, dai quali dipendono le persone direttamente

responsabili del danno in questione. Naturalmente con salvezza del diritto degli enti predetti di rivalersi nei confronti dei propri dipendenti, alla cui condotta sia imputabile il danno, oggetto della richiesta di risarcimento.

Se la decadenza degli organi non tempestivamente rinnovati producesse danni temporalmente limitati in conseguenza del fatto che l'assemblea della società, in presenza della loro tardiva rinnovazione, ha revocato lo stato di liquidazione della società, la predetta responsabilità permane, anche se con contenuto patrimoniale minore.

5. La legge n.444 del 1994 si applica alla ricostituzione degli organi societari i cui componenti, di nomina pubblica, cessano dalla carica per scadenza del previsto termine di durata.

Non riguarda invece la sostituzione dei componenti degli stessi organi che cessino dall'incarico per cause diverse come la rinuncia o la morte.

In questi casi, ferma rimanendo la competenza esclusiva dello Stato o di altro ente pubblico, secondo i casi, per la sostituzione, non è previsto un termine entro il quale la nuova nomina debba avvenire con riferimento anche alle società per azioni indicate nell'art.2450 c.c., nelle quali gli enti pubblici non hanno alcuna partecipazione al loro capitale, oltre a quelle indicate nell'art.2449 c.c..

Si pone, pertanto, il problema se siano applicabili gli artt.2386 e 2401 c.c., i quali, rispettivamente per i consigli di amministrazione e per i collegi sindacali, prevedono la sostituzione dei dimissionari e dei deceduti, in attesa del provvedimento definitivo, riservato all'assemblea, quale organo istituzionalmente preposto in via generale alla nomina delle cariche sociali.

Le norme contenute negli articoli appena citati hanno lo scopo di conservare l'efficienza degli organi societari, la quale è ovviamente condizionata dalla completezza del rispettivo collegio; donde, il meccanismo di cui la legge si serve per assicurare, ove necessario, l'immediato completamento della compagine organica, in attesa del più lento intervento dell'assemblea, cui compete la deliberazione definitiva.

Se si tratta di rinuncia o morte di un membro del consiglio di amministrazione, gli altri consiglieri, che rappresentino la maggioranza dei componenti dell'organo di nomina assembleare, provvedono a sostituirlo con persona di loro scelta con deliberazione approvata dal collegio sindacale. Se, per la medesima causa venisse meno la maggioranza dei componenti nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti, la cui nomina le compete.

La norma impone, dunque, la sostituzione, per quanto possibile rapida ed entro i limiti indicati, dei membri cessati dall'incarico per cause diverse dalla scadenza del termine di incarico. Sottolineo che la nomina ad opera dei restanti componenti del consiglio di amministrazione non costituisce una facoltà, ma un dovere, come si desume dalla lettera della legge, con cui si dispone che i componenti ancora in carica "provvedono" alla scelta diretta o, secondo i casi, "devono convocare l'assemblea".

Se si tratta, invece, di rinuncia o morte di un sindaco, la legge dispone il subentro con effetto immediato del sindaco supplente, il quale rimarrà in carica fino alla prossima assemblea, alla quale spetta nominare i sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del collegio.

Queste norme devono applicarsi anche nelle società, nelle quali degli organi societari fanno parte persone nominate dallo Stato o da altro ente pubblico e una o più di esse rinuncino all'incarico o muoiano. In attesa che gli enti pubblici provvedano alla sostituzione della persona cessata dall'incarico, gli altri amministratori, sempre che rappresentino la maggioranza dei componenti nominati dall'assemblea, scelgono per la sostituzione altra persona, che rimane in carica fino alla sostituzione definitiva ad opera dello Stato o altro ente pubblico, secondo i casi. Non sarà, invece, sufficiente la convocazione dell'assemblea, nel caso in cui i componenti dell'organo amministrativo rimasti in carica siano la minoranza del collegio o di quelli nominati dall'assemblea, perché questa potrà sostituire solo i mancanti che aveva in precedenza nominati, non anche i mancanti di nomina pubblica. La nomina assembleare sarebbe, infatti, definitiva e si sostituirebbe a quella che spetta all'organo pubblico. Può sembrare paradossale affermare che la sostituzione del membro mancante di nomina pubblica possa essere fatta dal consiglio di amministrazione residuo e non anche dall'assemblea, ma l'apparente anomalia dipende dal fatto che la cooptazione da parte degli amministratori rimasti in carica ha efficacia provvisoria e decade con la nuova nomina fatta dall'organo pubblico; quella che facesse l'assemblea non potrebbe avere efficacia provvisoria ma sarebbe l'effetto dell'esercizio del potere da parte di organo incompetente.

Non mi pare che abbia rilevanza il fatto che il sostituto cooptato riceva l'investitura da soggetti diversi dagli enti pubblici legittimati, perché anche nel caso di nomina riservata all'assemblea per tutti i membri del consiglio di amministrazione, quello cooptato dagli amministratori rimasti in carica, a norma dell'art.2386 c.c. e nel caso in esso previsto, riceve l'investitura da soggetti ordinariamente non legittimati a nominare o sostituire amministratori. Si tratta, come già detto, di interventi ad efficacia provvisoria diretti ad assicurare, anche per brevi periodi interinali, la integrità del collegio amministrativo.

Per quanto riguarda l'integrazione del collegio sindacale, può benissimo accadere che il sindaco supplente non sia persona nominata dallo Stato o da altro ente pubblico, anche se è buona misura, nel momento della prima costituzione dell'organo, quella di accompagnare la nomina dei sindaci effettivi con quella dei supplenti, in maniera che, nei casi qui in esame, il supplente, che subentri all'effettivo venuto meno, ripeterà la propria investitura dalla stessa fonte dalla quale l'aveva ricevuta il sindaco uscente. Tuttavia, se il supplente fosse persona nominata dall'assemblea, egli sarebbe ugualmente legittimato a subentrare al sindaco effettivo uscente, di nomina pubblica, ma il suo subentro cesserà nel momento in cui sopravvenga il provvedimento pubblico di sostituzione del sindaco venuto meno.

Vincenzo Salafia